

Invio dei corrispettivi telematici con procedura online

Aggiornato il provvedimento delle Entrate al fine dell'invio obbligatorio dal 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari oltre 400.000 euro

/ Emanuele GRECO

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su **dispositivi mobili**. Si aggiunge, dunque, una modalità per l'invio dei corrispettivi oltre all'impiego dei registratori telematici.

Anche avvalendosi della procedura web dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il **documento commerciale** (DM [7 dicembre 2016](#)) idoneo, per l'acquirente, a certificare l'acquisto effettuato.

Quanto sopra lo ha stabilito il provvedimento delle Entrate n. [99279/2019](#) pubblicato ieri, aggiornando il precedente provvedimento n. [182017](#) del 28 ottobre 2016 e modificando le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi. Le suddette modifiche sono funzionali ad adeguare la normativa e la regolamentazione tecnica al fatto che, a seguito del DL [119/2018](#), il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è stato trasformato da opzionale a **obbligatorio**.

L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati ([art. 22](#) del DPR 633/72). La decorrenza è anticipata al **1° luglio 2019** per i commercianti al minuto il cui volume d'affari complessivo, nell'anno 2018, è stato superiore a 400.000 euro.

Le **esclusioni** dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi saranno, quindi, definite da un successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015, per il quale è stata da poco avviata una procedura di consultazione pubblica (si veda "[Al via la consultazione per gli esoneri dai corrispettivi telematici](#)" del 13 aprile 2019).

Tra le altre novità previste dal decreto è garantita la possibilità di avvalersi dei registratori telematici (già disciplinati dal provvedimento n. [182017/2016](#)), utilizzati ai fini della memorizzazione elettronica e dell'in-

vio obbligatorio dei corrispettivi, anche come **registratori di cassa** di cui alla L. 26 gennaio 1983 n. [18](#) e all'[art. 12](#) comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, con l'osservanza della relativa disciplina.

Inoltre, in attuazione del provvedimento di ieri, si stabilisce che le operazioni di **attivazione**, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici siano comunicate telematicamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso.

In sostanza, come indica il nuovo provvedimento, verrà a determinarsi "un dinamico e **automatico censimento** degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività". Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate saranno messe a disposizione del titolare dell'apparecchio o di un intermediario abilitato e andranno a costituire il "libretto di dotazione informatico" del registratore.

Stabilite le modalità per il conferimento e la revoca delle deleghe

Tra le novità più significative del provvedimento c'è anche l'istituzione della possibilità di conferire o revocare **deleghe** con le medesime modalità già prevista per la fatturazione elettronica (provv. Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 n. [291241](#), oggetto di modifiche, ai fini del servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, dal successivo provvedimento n. [524526/2018](#)).

Sarà, dunque, messa a disposizione una specifica funzionalità nell'area riservata su "Fatture e corrispettivi" per ciascun soggetto delegante e l'intermediario abilitato potrà, quindi, inviare all'Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revocche che gli sono state conferite anche in modalità "**massiva**".